TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

Nel procedimento n. 2/2022 - Bardonali Andrea

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato e depositato in data 28.9.2022. il sig. Bardonali Andrea, atleta della Fortitudo Bocce Roma A.S.D., assistito dagli avvocati Davide Bevivino e Simone Illuminati, ha proposto ricorso avverso le "*Convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B-C maschile e femminile del Comitato Regionale del Lazio, a firma del Responsabile della Tecnica Regionale, Sig. Fabio Felici, pubblicate in data 26.9.2022*".

Deduce il ricorrente che dette convocazioni hanno escluso l'atleta stesso, il quale, al termine della stagione, ha totalizzato 72 punti PRR, collocandosi al secondo posto della classifica generale.

Allega, altresì, il Bardonali che dette Convocazioni risultano adottate in forza della delibera del Comitato Regionale del Lazio, pubblicata in data 11.8.2022, che ha disposto, su proposta del Presidente, di "*non selezionare per i Campionati Regionali e per i Campionati Italiani atleti che nella stagione agonistica in corso hanno avuto atteggiamenti scorretti e sono stati soggetti a sentenze disciplinari da parte del Giudice Sportivo Nazionale o della Procura Federale*", atto questo che, in data 26.9.2022, è stato sospeso (e poi annullato) da codesto Tribunale Federale della FIB, nell'ambito del procedimento n. 1/2022, con provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare avanzata da Bordonali Andrea con ricorso del 09.09.2022.

In via cautelare, il ricorrente chiedeva la sospensione del provvedimento impugnato.

Con decreto del 03.10.2022, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di trattazione e discussione per il 13.10.2022, concedendo termine di legge (gg. 5) alle parti per il deposito di memorie.

Il ricorrente depositava memorie nel termine previsto.

In data 10.10.2022 si riuniva il Collegio in Camera di Consiglio, che rigettava la domanda cautelare del ricorrente, non ravvisando la sussistenza del *fumus boni iuris*.

All'udienza del 13.10.20122 compariva personalmente il ricorrente sig. Bordonali Andrea, assistito dagli Avv.ti Davide Bevivino e Simone Illuminati, anch'essi presenti.

Era, altresì, presente il Presidente del Comitato Regionale Lazio Sig. Flavio Stani, con l'avv. Vincenzo Davoli, che depositava memoria difensiva ed annessi allegati.

I difensori del ricorrente si opponevano al deposito della memoria di controparte, in quanto tardiva.

Il Presidente apriva l'udienza dando per letti, su accordo delle parti, il ricorso introduttivo del giudizio e la successiva memoria depositata dal Bordonali tramite i propri difensori.

All'esito della discussione, Il Tribunale si riservava in Camera di Consiglio, anche in merito alla predetta opposizione.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva, dichiarava lo stralcio della memoria depositata dal resistente, stante la tardività del deposito e la perentorietà del termine di cui all'art. 28 comma 1 RGD.

Il Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.

Il Tribunale si riservava il deposito della motivazione nei termini previsti dal RGD FIB.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, così come formulato, appare inammissibile sotto alcuni aspetti ed infondato per altri.

Va osservato che il ricorrente ha impugnato, in via generale, le "*Convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B-C maschile e femminile del Comitato Regionale del Lazio, a firma del Responsabile della Tecnica Regionale, Sig. Fabio Felici, pubblicate in data 26.9.2022*".

Detta impugnativa ha quindi investito nella sua interezza le Convocazioni, riguardanti sia le categorie maschili che femminili, nonché le categorie B e C.

Ciò non è ammissibile.

È infatti evidente che è preclusa al tesserato la facoltà di impugnare atti e/o provvedimenti che non incidano sulla sua diretta posizione sostanziale, mancando l'interesse ad agire in riferimento alle categorie a cui non appartiene.

Di contro, pur volendo superare lo sbarramento che precede, in ossequio ad un approccio meno formalista, la domanda appare parimenti inammissibile, in quanto questo Tribunale ritiene che non sussista, in astratto, un diritto alla convocazione da parte dell'atleta, tutelabile in sede di giustizia sportiva.

Il ricorrente chiede al Tribunale di "*accertare e dichiarare il diritto dell'atleta Bordonali Andrea ad essere convocato per i suddetti Campionati*".

Accertamento questo precluso ad un Organo di Giustizia.

La convocazione è appannaggio degli organi Federali, ed in nessun caso gli Organi di Giustizia si possono sostituirsi ai primi, pronunciando un provvedimento positivo di convocazione.

Altro motivo di inammissibilità è poi ravvisabile nella premessa del ricorso.

Il ricorso postula che la convocazione costituirebbe il precipitato diretto – ovvero atto esecutivo – della delibera del Consiglio Regionale Lazio dell'11.08.2022, annullata da codesto Tribunale.

Tale assunto appare errato e/o non comprovato.

La summenzionata Delibera non risulta aver valore di "atto presupposto" rispetto alle Convocazioni.

Invero, nelle Convocazioni non vi è alcuna menzione di tale Delibera, né appaiono esservi collegamenti diretti, ovvero un rapporto di pregiudizialità tra i due atti (Delibera e Convocazioni).

Gli atti sono, quindi, da ritenersi indipendenti e non collegati tra loro.

È pertanto da escludersi un effetto caducatorio delle Convocazioni, derivante dall'annullamento della citata Delibera.

Per tutti i motivi che precedono, il ricorso appare inammissibile.

Con riguardo invece alla richiesta annullamento delle Convocazioni, è opportuno svolgere le seguenti osservazioni nel merito.

Le convocazioni sono un atto discrezionale dell'Organo Federale e, come tale, risultano annullabili solo nell'ipotesi di manifesta illegittimità.

Ipotesi questa non ravvisabile nel caso in esame.

Al riguardo, le norme generali delle Disposizioni Tecniche Raffa 2022 così recitano:

"*Resta comunque inteso che la selezione delle formazioni di comitato da inviare alla manifestazione è di competenza e discrezione del comitato regionale e dei rispettivi Organi Territoriali*".

I *criteri di selezione* invocati dal ricorrente prevedono, poi, che si debba "*tener conto*" del punteggio conseguito dall'atleta. Criterio questo senz'altro non esaustivo.

È, infatti, evidente che il punteggio non sia l'unico parametro di valutazione, ma soccorrano altri elementi, valutabili discrezionalmente dal Comitato Regionale.

Il giudizio valutativo del Comitato Regionale è espressione di "*discrezionalità tecnica*", in quanto misurazione non opinabile (salvi i casi di effettiva illegittimità o manifesta erroneità) fondata su una molteplicità di parametri, tra cui i "*principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale...*" connaturati al mondo dello sport e che devono guidare ed ispirare il comportamento degli Atleti e dei Tesserati ai sensi, tra gli altri, dell'art. 1 RGD FIB; dell'art. 35, co. 2 Statuto federale FIB e degli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

È soltanto allargando il campo d'indagine ed includendovi il temperamento e la condotta in generale dell'atleta, quali parti integranti dei parametri di giudizio di un organismo gerarchicamente preposto alla selezione degli atleti, i termini della questione appaiono più nitidi e ragionevoli, considerando qualsiasi atteggiamento di un tesserato come produttivo di effetti, siano essi positivi o negativi, in seno alla Federazione di appartenenza.

Valga comunque precisare che il motivo della mancata convocazione dell'atleta Bordonali non risulta indicato nelle Convocazioni stesse, anche se facilmente intuibile alla luce dei fatti dedotti in giudizio dal ricorrente.

Ad ogni modo, non risulta, nell'ordinamento sportivo, un obbligo di motivazione delle Convocazioni.

Pertanto, ritenute non manifestamente erronee e/o illegittime le impugnate Convocazioni, si ritiene preclusa agli Organi di Giustizia Sportiva la possibilità di invalidare il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Alla luce dei rilievi che precedono, deve concludersi per il rigetto del ricorso, come da dispositivo letto all'udienza del 13/10/2022, qui interamente riportato e richiamato.

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)

Avv. Damiano Carrese (Componente estensore)

Avv. Antonella Germanò (Componente)

Si comunichi alle parti a cura della Segreteria del Tribunale Federale

Roma, 21/10/2022

DEPOSITATO OGGI

Roma, 21/10/2022

La Segreteria